



COMUNE DI CODEVILLA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1 - PROFILI ISTITUZIONALI

Il Comune di Codevilla, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante ed indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.

Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Codevilla individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Articolo 2 – VALORI ETICI E CULTURALI

Il Comune di Codevilla riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune di Codevilla valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 – TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base alle leggi vigenti in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e a promuovere tutte le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi Europee, dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

TITOLO II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4 – DEFINIZIONI

La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie la cui cattura o uccisione è regolata dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Articolo 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio di Codevilla.

Le norme previste dai successivi Artt. 7, 8 e 10 (*detenzione e maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona*) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 4.

Articolo 6 – ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui cosiddetto "*prelievo venatorio*" è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
- b) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione autorizzate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 – DETENZIONE DI ANIMALI

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita medico veterinaria ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono e in base al loro stato fisiologico, dovranno inoltre adottare ogni accorgimento utile ad evitarne la riproduzione non pianificata.

A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relativamente alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e etologiche.

È possibile detenere cani sui balconi e sulle terrazze solo se si tiene in considerazione lo spazio disponibile, se vi è un idoneo riparo, se vi è possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.

In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere

rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

La detenzione in numero superiore a 10 esemplari o più di 5 cani di taglia grande in unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti, è sottoposta ad approvazione sindacale (*esclusivamente per privati e non attività professionali*).

I proprietari e i detentori dovranno prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga degli animali sottoposti alla loro custodia.

I locali, i box, i recinti adibiti a ricoveri di animali dovranno essere costantemente tenuti in buone condizioni di pulizia e di igiene.

Tutte le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione devono attenersi a quanto previsto dalla normativa regionale, in particolare quelle sottoposte ad obbligo di registrazione (*Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile del 2017*).

Articolo 8 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni e normative.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere gli animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

È vietato isolare gli animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e di piccoli roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (*angusti o poveri di stimoli*) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme specifiche.

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e di combattimenti tra animali.

È vietato su tutto il territorio comunale utilizzare coloranti sugli animali salvo i casi di marcatura temporanea con metodi incruenti e atossici che non creino alterazioni comportamentali.

È vietato trasportare o detenere animali per qualsiasi periodo di tempo nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

È vietato tenere in tutti i periodi dell'anno animali in autoveicoli in sosta tranne che per periodi molto limitati, garantendo loro adeguate condizioni di benessere evitando qualsiasi situazione di disagio e di sofferenza.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, ovvero aizzarli in modo di mettere in pericolo l'incolumità di persone e di altri animali.

Articolo 9 – CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA.

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o di larve e di microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Articolo10 – ABBANDONO DI ANIMALI

È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati e quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

Articolo11 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI

È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite secondo la normativa vigente in materia e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo gli animali.

Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell'Agenzia per la Tutela della Salute, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente e alla Procura della Repubblica.

In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Il Sindaco a seguito della segnalazione, dispone un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

Nel caso in cui venisse identificata una zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti per impedire l'accesso a dette aree.

Articolo 12 – DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO.

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

Articolo 13 – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI, SPETTACOLI, FIERE E INTRATTENIMENTI.

È fatto assoluto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali.

Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali entro i limiti previsti dalle leggi vigenti e dietro rilascio di Nulla Osta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente ove previsto.

Sono vietate le manifestazioni con cuccioli di età inferiore ai sei mesi.

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.

Il Comune promuove manifestazioni benefiche o, comunque, finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione o didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi. Il Comune attua anche iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture in convenzione.

TITOLO IV CANI

Articolo 14 – ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Il proprietario deve provvedere all'iscrizione del proprio cane entro 15 giorni dal momento del possesso o entro 30 giorni dalla nascita per i cuccioli. È obbligatoria la segnalazione tempestiva e comunque non oltre i 15 giorni, di tutti gli eventi che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe:

- variazioni di proprietà
- variazione di luogo di detenzione del cane
- smarrimento del cane
- furto del cane
- decesso del cane.

Per iscrivere il proprio cane in anagrafe il proprietario deve rivolgersi esclusivamente ad uno dei seguenti soggetti:

- a) Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS
- b) Medico veterinario libero professionista, accreditato dall'ATS stessa.

In occasione della dichiarazione di possesso, il Medico Veterinario provvederà contestualmente a:

- 1) inserire sotto cute del cane un microchip che identificherà in modo univoco e permanente il cane;
- 2) iscrivere all'anagrafe canina informatizzata regionale.

Articolo 15 – ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

Di norma chi tiene un cane dovrà provvedere a consentire, ogni giorno, l'opportuna attività motoria dello stesso.

I cani tenuti sia in appartamento che in un recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora lo spazio a disposizione dell'animale abbia una superficie di almeno 40 mq.

Articolo 16 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

È vietato detenere cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per temporanee ragioni di sicurezza. È comunque vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Articolo 17 – REGOLE DI CONDUZIONE

ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico esterne, fatta esclusione per le aree destinate al gioco dei bambini. Salvo che nelle aree recintate, esplicitamente destinate ai cani, è fatto obbligo di utilizzare i guinzagli la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni.

Nei luoghi aperti e lontano dai centri abitati, dove non sono presenti altre persone e/o animali, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sempre sotto la responsabilità del proprietario e del conduttore, mentre quelli di indole aggressiva devono essere comunque condotti con il guinzaglio.

È vietato affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore del cane è comunque responsabile di ogni azione dell'animale.

ACCESSO AD ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, ALLE VIE, AI LOCALI PUBBLICI E AI PUBBLICI MEZZI DI TRASPORTO

– I cani devono essere condotti al guinzaglio di misura non superiore a m. 1,50 e, nel caso fosse necessario, il conduttore deve avere al seguito idonea museruola che va applicata autonomamente qualora gli animali possano determinare danni, pericolo o disturbo agli altri frequentatori. Il conduttore dovrà applicare in ogni caso la museruola nei mezzi di trasporto su richiesta insindacabile delle Autorità competenti per garantire l'incolumità di persone e di animali.

Articolo 18 – OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (*via, piazza, giardino o altro*) dell'intero territorio comunale.

I detentori ed i conducenti di cani, con l'esclusione dei cani di assistenza in accompagnamento a persone con disabilità, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi in modo da ripristinare l'igiene del luogo.

Articolo 19 – CANI VAGANTI

Chiunque rinvenga un cane vagante sul territorio comunale è tenuto a darne pronta comunicazione al Comune, tramite la Polizia Locale o al Dipartimento Veterinario dell'ATS fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

L'ATS d'intesa con il Comune assicura l'attività di accalappiamento dei cani vaganti e il ricovero dei cani catturati nel Canile Sanitario di competenza.

Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni previo il rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.

I cani non identificati vengono registrati in carico al Comune di ritrovamento.

In caso di mancato ritiro il cane è trasferito al canile rifugio convenzionato con il Comune di residenza del proprietario dell'animale medesimo.

Il Comune favorisce l'affido dei cani ricoverati presso il Rifugio convenzionato (*le indicazioni relative agli affidi sono regolate da norme regionali*).

TITOLO V

GATTI

Articolo 20 – DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.

Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata referente o tutor di colonia (R.R. n. 2 del 13 aprile 2017)

Articolo 21 – CENSIMENTO TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE.

Il Dipartimento Veterinario dell’ATS, d’intesa con il Comune e con l’eventuale collaborazione delle associazioni di cui all’Art. 111 della L.R. 33/2009 provvede a censire le colonie feline residenti nel territorio comunale. Le colonie vengono registrate in anagrafe dal Comune o dall’ATS localizzandole in base al punto di alimentazione. I privati e le associazioni possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con il Comune.

I soggetti che, su base volontaria, si occupano dell’accudimento di dette colonie, sono denominati “referenti” o “tutor di colonia” e possono essere registrati in anagrafe dal Comune o dall’ATS. A tali soggetti, in accordo con l’Amministrazione, è consentito l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, alle aree pubbliche dell’intero territorio comunale in cui sono segnalate colonie feline. Devono in ogni caso essere garantiti il rispetto dell’igiene e il decoro ambientale dei luoghi.

L’accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Codevilla che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal Codice Penale.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell’ATS e con la collaborazione dei referenti di colonia esclusivamente per comprovate e documentate esigenze.

Articolo 22 – COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE.

L’ATS provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, dopo idonea identificazione, all’interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’ATS, in collaborazione con le associazioni di volontariato, che dai referenti di colonia.

TITOLO VI ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE

Articolo 23 – EQUIDI UTILIZZATI PER COMPAGNIA O PER ATTIVITA’ SPORTIVE

È vietato tenere equidi sempre legati in posta, in particolare i box dovranno avere una misura adeguata alla tipologia dell’animale. Gli equidi che vivono all’aperto devono disporre di una

struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua pulita e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Gli equidi non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi o comunque ad attività incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Articolo 24 – VOLATILI

I volatili detenuti in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni con disponibilità di acqua e di cibo in appositi contenitori; le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità.

È vietato eliminare l'acqua per provocarne la muta.

Articolo 25 – ANIMALI ACQUATICI

Gli animali acquatici dovranno essere detenuti in acquari di adeguate capacità, preferibilmente non sferici e devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico e fisiche di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VII FAUNA CRITICA

Articolo 26 – POPOLAZIONE DI COLUMBA IVIA (Var. domestica)

È vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private.

Nelle aree e negli edifici pubblici e privati in cui si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, ovvero massicci stazionamenti, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del nucleo abitato, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezioni necessarie al ripristino delle condizioni igieniche delle superfici;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali.

Articolo 27– TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE OBBLIGATORI

Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara e in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10/15 gg nella stagione primaverile/estiva) a svuotare e pulire i sottovasi dei fiori, i secchi, le ciotole e tutti i contenitori di acqua stagnante. È obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi a uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti.

È fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Per l'esercizio delle attività sopra indicate, il Comune può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'art.111 della LR 33/2009 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS).

Articolo 29 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme statali e regionali fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con le modalità previste dalla Legge 24/11/ 1981 n° 689, nel seguente modo:

ARTICOLI del presente Regolamento	OGGETTO	SANZIONE
7	Detenzione animali Art. 672 C.P. Omessa custodia e malgoverno di animali Art. 112 L.R. n.33/2009 TITOLO VIII (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 25 a 258 € da 150 a 900 €
8	Maltrattamento di animali: LEGGE 189/2004: Art. 544-bis Maltrattamento (Uccisione animali) Reclusione da 4 mesi a 2 anni Art. 544-ter Maltrattamento animali Reclusione da 3 mesi a 18 mesi – multa da 5.000 a 30.000 € Confisca dell'animale Art. 544-quater Maltrattamento (Spettacoli o manifestazioni vietati) Reclusione 4 mesi 2 anni – multa da 3.000 a 15.000 € Confisca dell'animale Art. 544-quinquies Maltrattamento (Divieto di combattimento) Reclusione da 3 mesi a 2 anni – multa da 5.000 a 30.000 € Confisca dell'animale	
10	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 50 a 1500 €
10	Abbandono degli animali Art 727 C.P. – Maltrattamento (Abbandono Animali) Arresto fino a 1 anno – ammenda da 1.000 a 10.000 €	
11	Avvelenamento di animali Art. 544-bis Maltrattamento (Uccisione animali) Reclusione da 4 mesi a 2 anni (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 25 a 500 €
12	Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio Art. 112 L.R. n.33/2009 TITOLO VIII (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 150 a 900 €
13	Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali Art. 544-quater Maltrattamento (Spettacoli o manifestazioni vietati) Reclusione 4 mesi 2 anni – multa da 3.000 a 15.000 € Confisca dell'animale Divieto di accattonaggio (salvo che il fatto non costituisca reato) Art. 112 L.R. n.33/2009 TITOLO VIII	da 150 a 900 €
14	Obbligo di registrazione anagrafe canina	

	Art. 112 L.R. n.33/2009 TITOLO VIII	da 25 a 150€
15	Attività motoria e rapporti sociali Art. 112 L.R. n.33/2009 TITOLO VIII (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 150 a 900 €
16	Divieto di detenzione a catena Art. 544-ter Maltrattamento animali Reclusione da 3 mesi a 18 mesi – multa da 5.000 a 30.000 € Confisca dell'animale (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 25 a 500€
17	Regole di conduzione	da 50 a 500 €
18	Obbligo di raccolta escrementi	da 25 a 500 €
21	Censimento tutela e cura delle colonie feline (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 25 a 500 €
23	Equidi utilizzati per compagnia o attività sportive (salvo che il fatto non costituisca reato)	da 25 a 500€
24	Volatili (salvo che il fatto non costituisca reato)	Da 25 a 500€
25	Animali acquatici (salvo che il reato non costituisca reato)	Da 25 a 500€
26	Popolazione di Columba Livia Var. domestica	da 50 a 500€
27	Trattamenti di disinfestazione obbligatori	da 50 a 500€